

N. 46498 Repertorio

N. 22120 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
10/03/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18,05.

In Gaggiano (MI), Via Antonio Meucci n. 2.

Avanti a me Dottor Pierluigi Scalamogna, Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, con residenza in Abbiategrasso

È PRESENTE la dottoressa

- PALLAZZOLI Daniela, nata a Lecco il 22 maggio 1970, domiciliata a Cusago (MI), Via Bareggio n. 21, della cui identità personale io Notaio sono certo.

La Costituuta mi dichiara che:

- in questo luogo, giorno ed ora, è stata convocata, in prima e unica convocazione, mediante regolare avviso l'assemblea dei soci della:

**"SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANESE S.R.L." in
sigla "S.A.S.O.M. S.r.l."**

con sede in Gaggiano (MI), Via Antonio Meucci n. 2, dotata di un capitale sociale di euro 293.694,53 (duecentonovantatremilaseicentonovantaquattro virgola cinquantatré) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, codice fiscale e numero di iscrizione 13264390157, iscritta al R.E.A. al n. MI-1634975 (di seguito la **"Società"**);

- regolare avviso di convocazione è stato inviato ai soci ai sensi di statuto in data 24 febbraio 2026, portante il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verbale assemblea del 9 febbraio 2026 inviato via PEC;
2. Approvazione Statuto Sociale 2026 - testo e delibere conseguenti;
3. Varie ed eventuali

La Costituuta invita me Notaio a far risultare da questo Atto pubblico dei lavori dell'Assemblea e delle delibere che la stessa andrà ad assumere.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami da atto di quanto segue.

Ai sensi di statuto, assume la Presidenza essa comparente, Amministratore Unico della Società, la quale, in tale veste, constata che l'Assemblea è legittimamente costituita e può validamente deliberare essendo presenti e legittimati,

per il capitale sociale: in proprio o per delega n. 11 (undici) soci [titolari complessivamente del 100% del capitale sociale], come risulta dal foglio presenze che il Presidente mi consegna e che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Un ulteriore originale del foglio presenze resterà conservato agli atti della Società.

per l'Organo Amministrativo:

essa comparente, dottoressa PALLAZZOLI Daniela, Amministratrice Unica;

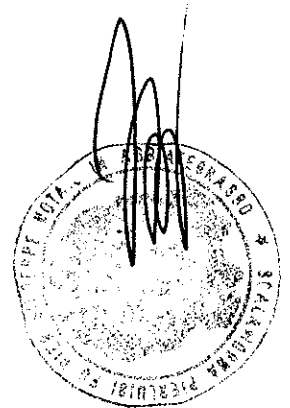
per l'Organo di Controllo:

il Sindaco Unico dott.ssa Patrizia D'ADAMO.

E' altresì presente di persona, in quanto invitato a partecipare, il dottor Stefano Di Liberto, Direttore di S.A.S.O.M. S.r.l., nonché il dott. Riccardo Allievi, consulente fiscale della Società, collegato in audio-videoconferenza.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i soci che il relativo verbale è già stato inviato a mezzo PEC in data 12 febbraio 2026 e, pertanto, essendo già stato approvato non è necessario

Registrato all'Agenzia
delle Entrate
di Milano DP I
il 12/03/2026
al n. 18233
serie 1T
esatti Euro 356,00



procedere con una nuova deliberazione.

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno integrare il primo comma dell'articolo 7 dello statuto sociale prevedendo la trasferibilità delle quote anche a società a capitale interamente pubblico.

In assenza di interventi, il Presidente invita l'assemblea ad assumere le delibere del caso.

Si passa quindi alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che l'assemblea

DELIBERA

- 1) di soprassedere sulla delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno;
- 2) di modificare il primo comma dell'articolo 7 dello statuto sociale, prevedendo la trasferibilità delle quote anche a società a capitale interamente pubblico, come segue (in grassetto le parti aggiunte):

"1. Le quote sociali sono trasferibili esclusivamente a Comuni, Province ed altri Enti Pubblici, o a società a capitale interamente pubblico, previa acquisizione di parere favorevole vincolante all'ingresso dei nuovi soci, espresso con delibera assembleare.

Salva la trasferibilità di quote sociali a favore di società a capitale interamente pubblico, è fatto assoluto divieto di trasferimento a privati."

- 3) di autorizzare il Presidente ad apportare al presente verbale tutte le modifiche o integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo di statuto sociale, aggiornato con le deliberate modifiche, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea, essendo le ore 18,20.

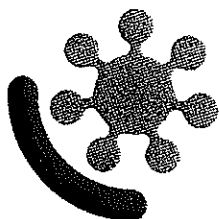
Io Notaio ometto la lettura degli "A" e "B" per espressa dispensa ricevuta dalla comparente che mi dichiara di averne esatta conoscenza.

Io Notaio ho letto alla comparente che lo ha approvato il presente Atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su di un foglio per due facciate intere e fin qui della terza.

Il presente atto viene sottoscritto dalla comparente e da me Notaio alle ore 18,25.

F.to: Pallazzoli Daniela

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)



Allegato "A" al N. 46498/22126...di rep.

Elenco Presenti Assemblea dei Soci del 10 marzo 2026

Lidia Reale
Sindaco del Comune di Basiglio

IN VIDEOCONFERENZA

Liana Castaldo
Sindaco del Comune di Binasco

IN VIDEOCONFERENZA

Cantoro Silvana
Sindaco del Comune di Casarile PRESENZA

Silvana Cantoro

Enrico Baj
Sindaco del Comune di Gaggiano PRESENZA

Enrico Baj

Nunzio Omar Cirulli
Sindaco del Comune di Gudo Visconti

in videoconferenza

Javier Miera Dirube
Sindaco del Comune di Noviglio PRESENZA

Javier Miera Dirube

Stefano Floris
Sindaco del Comune di Rognano

ASS. GIORGIO MERLI
IN VIDEOCONFERENZA

Carlo Tarantola
Sindaco del Comune di Rosate PRESENZA

Carlo Tarantola

Carmela Manduca
Sindaco del Comune di Vernate PRESENZA

Carmela Manduca

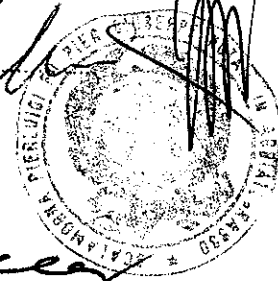
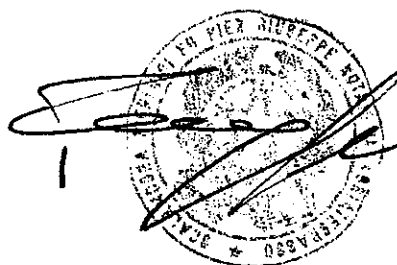
Ada Rattaro
Sindaco del Comune di Vermezzo con Zelo

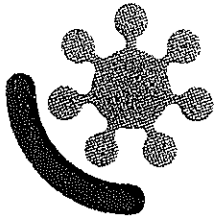
IN VIDEOCONFERENZA

Sonia Belloli
Sindaco del Comune di Zibido San Giacomo ASS. SERRA

Sonia Belloli

Carmela Manduca





Elenco Presenti Assemblea dei Soci del 10 marzo 2026

Dott. Riccardo Allievi
Consulente Fiscale Sasom
Segretario

IN VIDEOCONFERENZA

Dott.ssa Patrizia D'Adamo
Sindaco Revisore

in videoconferenza

Stefano Di Liberto
Direttore Sasom

Stefano Di Liberto

Dott.ssa Daniela Pallazzoli
Amministratore Unico Sasom

Daniela Pallazzoli

10/03/2026

10/03/2026

Pallazzoli Daniela

Stefano Di Liberto



Allegato "B" al N. 4493/2012 di rep.

STATUTO SOCIALE

Approvato nell'Assemblea dei Soci

del 10 marzo 2026



Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese s.r.l

Sede Sociale ed Amministrativa:

Via Meucci 2 - 20083 - Gaggiano (MI) - Italia - Tel. 02.494.767.82

www.sasom.it PEC: sasom@lamiappec.it



Gestione Associata del servizio pubblico di igiene ambientale

SOMMARIO

TITOLO I:

- DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

TITOLO II:

- CAPITALE SOCIALE

TITOLO III:

- ASSEMBLEA DEI SOCI

TITOLO IV:

- ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO

TITOLO V

- ORGANO AMMINISTRATIVO

TITOLO VI:

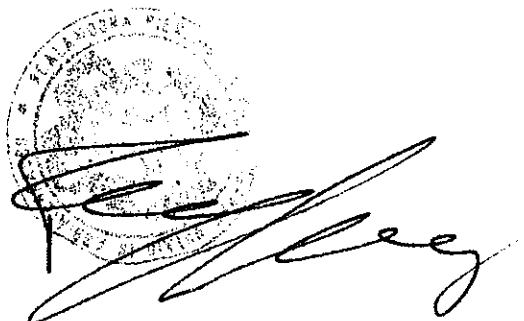
- ORGANI DI CONTROLLO

TITOLO VII:

- BILANCIO E UTILI

TITOLO VIII:

- RECESSO – ESCLUSIONE – SCIoglimento – FORO COMPETENTE



TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

ART. 1 Costituzione e denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici, denominata: **“Società Ambiente del Sud Ovest Milanese”**, siglabile **S.A.S.O.M. S.r.l.**

La società rappresenta una diramazione organizzativa degli Enti Pubblici soci, impiegata per lo svolgimento del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci, nell’ambito territoriale del Sud Ovest milanese.

La società è priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionale distinte da quelle degli stessi Enti Pubblici soci, i quali esercitano congiuntamente un controllo amministrativo di tipo gerarchico sugli organi e sugli atti societari, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, e mira al conseguimento degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti posti dall’ordinamento giuridico europeo e nazionale.

Art. 2 Sede Sociale

La società ha sede nel Comune di Gaggiano, all’indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 ter disp.att. c.c. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, unità locali operative, rappresentanze, uffici, depositi e stabilimenti.

Art. 3 Durata della Società

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata, nei termini di legge.

Art. 4 Oggetto Sociale

1) La società opera secondo il modello dell’*“in house providing”* e ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci.

In particolare la società svolge le seguenti attività:

- raccolta differenziata e indifferenziata, domiciliare "porta a porta" e stradale "a cassonetti", dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- trasporto dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani ai centri di raccolta, recupero e smaltimento;
- smaltimento dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti mercatali;
- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- lavaggio cassonetti;
- gestione dei centri di raccolta comunali, ivi compreso il servizio di guardiania;
- attività di raccolta domiciliare e "a contenitore", di trasporto e di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi conto terzi, all'interno del bacino sociale di riferimento;
- gestione integrata dei rifiuti, ai sensi di legge;
- pulizia e manutenzione del verde pubblico;
- spazzamento meccanizzato e pulizia manuale delle strade;
- pulizia delle aree mercatali;
- servizi cimiteriali;
- espurgo pozzi neri e manutenzione reti fognarie;
- espurgo pozzetti stradali;
- bollettazione, liquidazione, accertamento e riscossione di canoni e tariffe per i servizi pubblici affidati;
- telecomunicazioni e sistemi informativi utili al controllo della produzione dei rifiuti e della relativa tariffazione;
- studi, progettazioni, ideazioni e realizzazioni per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e del loro smaltimento, nonché di sistemi integrati di

incentivazione per la diminuzione della produzione di rifiuti e per la valorizzazione dell'ambiente;

- gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli Enti Pubblici soci;

- servizi tecnico-amministrativi e di manutenzione, di supporto al servizio di igiene ambientale;

- derattizzazione, disinfezione, disinfestazione;

- demuscazione ; diserbo chimico;

- pubbliche affissioni e rimozione delle stesse; - cancellazione scritte;

- manutenzione strade e segnaletica.

2. La società può altresì svolgere attività strettamente necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- compiere operazioni commerciali, finanziarie e industriali;

- partecipare a pubblici appalti;

- stipulare contratti di affidamento, convenzioni o accordi con altri enti, società, associazioni, fondazioni o consorzi, vincolati per legge o per statuto a essere a totale capitale pubblico e aventi oggetto analogo, affine, strumentale o, comunque, connesso al proprio;

- bandire procedure a evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'attività "prevalente", da svolgersi in favore degli Enti Pubblici soci, richiesto dal modello dell'"*in house providing*", oltre l'ottanta per cento (80%) dell'attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti Pubblici soci e dalle persone giuridiche da questi controllate. A tal fine si applicano i criteri previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea ed elaborati dalla giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea.

Art. 5 Domiciliazione

Il domicilio degli Enti Pubblici soci, dell'Organo Amministrativo, dei sindaci, dei revisori e dei liquidatori, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese, in cui risulteranno altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata .



TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Art. 6 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 293.694,53 (euro duecentonovantatremilaseicentonovantaquattro virgola cinque), diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale è interamente detenuto dagli Enti Pubblici soci.
3. La delibera di aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta delle quote di nuova emissione per la sottoscrizione da parte di terzi non soci, purché Enti Pubblici e purché la delibera in oggetto preveda espressamente tale offerta a terzi non soci (Enti Pubblici).
È in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso degli Enti Pubblici soci che non abbiano consentito alla decisione di aumentare il capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci.
4. Le somme versate dagli Enti Pubblici soci a favore della società in conto finanziamento soci ovvero per altro titolo non saranno produttive di interessi, anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati dagli Enti Pubblici soci in modo non proporzionale alle rispettive quote sociali e, comunque, salvo patto contrario risultante da contratto scritto tra la società e l'Ente Pubblico socio.

Art. 7 Clausola limitativa alla circolazione delle quote

1. Le quote sociali sono trasferibili esclusivamente a Comuni, Province ed altri Enti Pubblici, o a società a capitale interamente pubblico, previa acquisizione di parere favorevole vincolante all'ingresso dei nuovi soci, espresso con delibera assembleare. Salva la trasferibilità di quote sociali a favore di società a capitale interamente pubblico, è fatto assoluto divieto di trasferimento a privati.
2. Qualora un Ente Pubblico socio intenda trasferire quote sociali ovvero i diritti di opzione sul capitale sociale in caso di aumento del capitale, deve previamente dare comunicazione dell'offerta agli altri Enti Pubblici soci mediante invio all'Organo Amministrativo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), specificando il soggetto o i soggetti di cui al comma 1 disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e i servizi che si intendono affidare alla società. Entro dieci giorni dal ricevimento, l'Organo Amministrativo deve darne comunicazione scritta (con le stesse modalità) a tutti gli Enti Pubblici soci.

Gli Enti Pubblici soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, devono comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di acquistare le quote messe in vendita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. L'Organo Amministrativo ne dà

comunicazione al socio cedente, con le stesse modalità, entro dieci giorni.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Ente Pubblico socio, la partecipazione offerta spetterà agli Enti Pubblici soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a esso spettante si accresce proporzionalmente a favore dei restanti Enti pubblici soci che abbiano espressamente manifestato tale volontà nell'esercizio del diritto di prelazione loro spettante.

Se nessun Ente Pubblico socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che:

- il trasferimento si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;

- il corrispettivo del trasferimento non sia inferiore a quello specificato nella comunicazione dell'intenzione di alienare o trasferire la propria partecipazione;

- il soggetto a cui favore è stato effettuato il trasferimento sia quello indicato nella predetta comunicazione e abbia ottenuto il gradimento ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse rende necessaria la ripetizione della procedura di prelazione.

4. Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 Convocazione Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi posta elettronica certificata), almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e fatto pervenire al domicilio degli Enti Pubblici soci.

2. Per i casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata, con le stesse modalità, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. In ogni caso, l'Assemblea è validamente costituita quando, anche senza formale convocazione, è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o, comunque, informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.



4. Nei casi di impedimento dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea è convocata, con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, da un Ente Pubblico socio.

5. L'Assemblea è convocata nei casi di cui agli artt. 17 e 18 del presente Statuto.

6. L'Assemblea può essere convocata nella sede sociale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio degli Enti Pubblici soci, ovvero può tenersi per tutti i partecipanti anche in modalità e collegamento da remoto purché sia garantita l'identificazione dei presenti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario o il Notaio.

Delle modalità telematiche di collegamento è data indicazione nell'avviso di convocazione.

Art. 9 Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea tutti gli Enti Pubblici soci nella persona del rappresentante legale pro tempore o per il tramite di delegato ai sensi del successivo art. 10.

2. Il voto di ciascun Ente Pubblico socio vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta, fatto salvo l'esercizio del voto capitario di cui al successivo art. 12, comma 4 e 6, del presente Statuto.

Art. 10 Deleghe degli Enti Pubblici soci

1. Il rappresentante legale dell'Ente Pubblico socio può liberamente farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta conferita a un componente della propria Giunta o del proprio Consiglio comunale o altro soggetto all'uopo identificato, in caso di Ente Pubblico socio non comunale.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

Art. 11 Presidenza e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in sua mancanza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

3. Il Segretario è individuato di volta in volta dall'Assemblea nella persona di un professionista con comprovata esperienza in discipline legali, tributarie o contabili. Il Segretario può altresì essere indicato nella figura del consulente commercialista della Società. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente nomina un Segretario ovvero, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente chiede all'Assemblea di nominare, a maggioranza dei presenti, un diverso Segretario per la singola specifica adunanza assembleare.

4. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto, che funge da Segretario.

5. L'Assemblea, se lo ritiene opportuno, nomina altresì a maggioranza dei presenti uno o più Scrutatori.

Art. 12

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi del presente articolo, rappresenta tutti gli Enti Pubblici soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità alla legge e al presente Statuto vincolano tutti gli Enti Pubblici soci.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, in relazione all'Assemblea e ai quorum costitutivi e deliberativi della stessa si applicano l'art. 2479, comma 1, c.c. e l'art. 2479 bis, comma 3, c.c.

3. Sono, inoltre, riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea le decisioni in materia di:

- modifiche dello Statuto concernenti l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli Enti Pubblici soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto di cui al Titolo IV del presente Statuto;

- approvazione del bilancio d'esercizio e distribuzione degli utili;

- adozione dei provvedimenti conseguenti al controllo sul bilancio e sull'attuazione degli obiettivi strategici, nonché di strumenti correttivi alla gestione sociale in relazione agli indirizzi espressi;

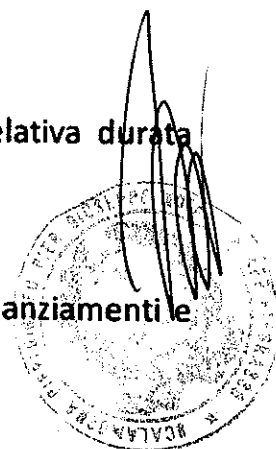
- approvazione del piano previsionale di gestione;

- approvazione dello schema tipo di contratto di servizio e della relativa durata uniforme per tutti gli Enti Pubblici Soci;

- approvazione dello schema tipo della Carta della qualità dei servizi;

- approvazione delle operazioni di leasing, assunzioni di garanzie, finanziamenti e mutui, non previsti nel piano previsionale di gestione;

- acquisizione o dismissione di aziende e/o rami di azienda;



- compravendita di partecipazioni, costituzione di società, consorzi, associazioni, fondazioni ed enti, affidamenti diretti, stipulazioni di convenzioni e accordi, indizione di procedure a evidenza pubblica, partecipazione a pubblici appalti;
- investimenti mobiliari superiori a euro 200.000,00 (euro duecentomila) non previsti nel piano previsionale di gestione;
- investimenti immobiliari non previsti nel piano previsionale di gestione;
- assunzione di impegni di spesa pluriennali di importo annuo superiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila) non previsti nel piano previsionale di gestione;
- determinazione della dotazione organica e del piano triennale delle assunzioni;
- adozione di incarichi esterni e consulenze singolarmente superiori a euro 25.000,00 (euro venticinquemila) non previsti nel piano previsionale di gestione.

4. In relazione alle materie elencate al comma 3, e fatto salvo il rispetto dei pareri preventivi obbligatori e vincolanti previsti ai successivi articoli 16, 17 e 18 del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Enti Pubblici soci che rappresentano almeno il settanta per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole degli Enti Pubblici soci presenti che rappresentano almeno il sessanta per cento dell'intero capitale sociale e almeno la metà più uno del numero totale degli Enti Pubblici soci, arrotondata per eccesso.

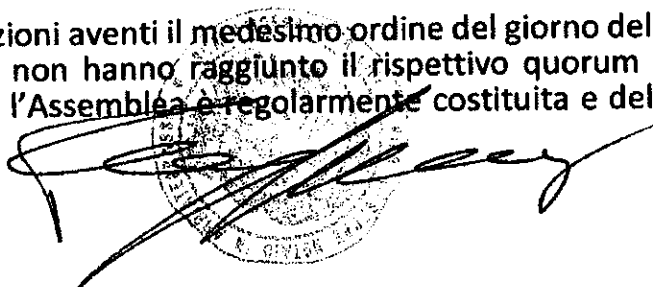
5. Sono, inoltre, riservate alla competenza esclusiva assembleare le decisioni in materia di:

- nomina e revoca dell'Organo Amministrativo e, qualora nominato, dell'Organo di Controllo, determinazione della durata dell'incarico e dei rispettivi compensi, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

- nomina e revoca, determinazione della durata dell'incarico e del compenso del Revisore esterno, che deve comunque essere una società o una persona fisica iscritta all'albo dei revisori.

6. In relazione alle materie elencate al comma 5, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dell'integrale capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Enti Pubblici soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza almeno del settanta per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole degli Enti Pubblici soci presenti che rappresentino almeno il sessanta per cento dell'intero capitale sociale e almeno la metà più uno del numero totale degli Enti Pubblici soci, arrotondata per eccesso.

7. Nelle successive convocazioni aventi il medesimo ordine del giorno delle adunanze di cui ai commi 4 e 6, che non hanno raggiunto il rispettivo quorum costitutivo o deliberativo sopra indicato, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.



Art. 13
Delibere di approvazione del Bilancio

1. Il bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto è presentato dall'Organo Amministrativo agli Enti Pubblici soci almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente all'ordine del giorno la sua approvazione.
2. L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Art. 14
Verbale dell'Assemblea

1. Le delibere dell'Assemblea devono constare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c. e firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.
2. Ciascun Ente Pubblico socio ha diritto di far allegare al verbale le proprie dichiarazioni presentate per iscritto al Segretario in Assemblea.

TITOLO IV
ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Art. 15
Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto

1. Gli Enti Pubblici soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società attraverso:
 - a) la previsione di voto capitaro e/o di quorum qualificati in sede assembleare, così come rispettivamente disciplinati ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
 - b) la concertazione con l'Organo Amministrativo degli atti previsionali programmatici, esprimendo pareri preventivi obbligatori e vincolanti;
 - c) la costituzione del Comitato per il controllo analogo congiunto;
 - d) la facoltà di integrare lo schema tipo di contratto di servizio e di carta della qualità dei servizi relativamente al servizio da prestare entro il proprio territorio;
 - e) lo scambio di flussi informativi;
 - f) il controllo sulla qualità dei servizi erogati e sul rispetto degli standard tecnici, quantitativi e qualitativi definiti nel contratto di servizio;
 - g) le azioni di auditing presso le sedi sociali e i luoghi di prestazione dei servizi;



- h) il controllo di ogni singolo Ente Pubblico socio sulla gestione della società e sulla conformità della stessa agli indirizzi vincolanti espressi;
- i) gli strumenti correttivi alla gestione sociale, così come indicati agli articoli 12, 18 e 25 del presente Statuto;
- l) l'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore.

Art. 16

Atti previsionali programmatici – Concertazione del piano previsionale di gestione

1. Il piano previsionale di gestione è il documento in cui sono formulate le previsioni inerenti all'andamento economico annuale della gestione societaria secondo il criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis c.c.
2. Il piano previsionale di gestione contiene una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità dei prezzi e delle tariffe applicati all'utenza, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico degli Enti Pubblici soci e degli eventuali altri committenti, per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione. Nel piano previsionale di gestione viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra i predetti Enti Pubblici soci e la società, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio o dalle convenzioni in essere.
3. Al piano previsionale di gestione devono essere allegati i piani degli investimenti mobiliari e immobiliari e delle manutenzioni in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare.
4. Tutti gli Enti Pubblici soci concorrono alla formazione del piano previsionale di gestione insieme all'Organo Amministrativo.
5. Preliminarmente, l'Organo Amministrativo redige la proposta di piano previsionale di gestione e la trasmette via posta elettronica certificata a tutti gli Enti Pubblici soci; con la medesima comunicazione l'Organo Amministrativo convoca gli Enti Pubblici soci presso la sede sociale non prima di trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano previsionale di gestione e comunque in tempo utile per addivenire all'approvazione da parte dell'Assemblea del documento prima dell'inizio dell'esercizio cui fa riferimento, secondo quanto previsto al successivo comma 6.
6. In sede di concertazione del piano previsionale di gestione, l'Organo Amministrativo recepisce gli indirizzi trasmessi dai singoli Enti Pubblici soci, anche sulla base dei rispettivi atti di programmazione, nel rispetto dei termini di cui al comma 5. La mancata espressione degli indirizzi da parte del singolo Ente Pubblico socio entro e non oltre la metà del mese di ottobre di ciascun anno sarà da intendersi in senso favorevole alla proposta di piano previsionale di gestione sottoposta dall'Organo Amministrativo.

7. La proposta di piano previsionale di gestione elaborata a seguito degli indirizzi formulati ai sensi del comma 6, è sottoposta al Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto di cui al successivo art. 17 per ottenere parere preventivo favorevole alla sottoposizione a deliberazione assembleare.

8. L'iter di concertazione tra gli Enti Pubblici soci e l'Organo Amministrativo si applica anche nelle ipotesi in cui è necessario approvare operazioni che si discostano dal piano previsionale di gestione approvato, consistenti in:

a) operazioni di leasing, assunzioni di garanzie, finanziamenti e mutui;

b) investimenti mobiliari superiori a euro 200.000,00 (euro duecentomila);

c) investimenti immobiliari;

d) impegni di spesa pluriennali di importo annuo superiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila);

e) adozione di incarichi esterni e consulenze singolarmente superiori a euro 25.000,00 (euro venticinquemila).

9. Il piano previsionale di gestione e i relativi scostamenti sono soggetti ad approvazione assembleare in base al disposto dell'art. 12, comma 3 e 4, del presente Statuto.

Art. 17

Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto

1. Al Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto sono attribuiti particolari diritti di amministrazione al fine di attuare una cogestione ordinaria della società ed esercitare in via continuativa un controllo sulla stessa, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comitato è istituito all'atto della nomina dell'Organo Amministrativo e ha una durata pari alla carica dell'Organo Amministrativo ai sensi del successivo art. 23.

3. Gli Enti Pubblici soci che detengono una partecipazione pari o inferiore al dieci per cento del capitale sociale designano tre componenti del Comitato fra gli Enti Pubblici soci detentori di tale partecipazione sociale; mentre gli Enti Pubblici soci che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del capitale sociale designano due componenti del Comitato fra gli Enti Pubblici soci detentori di tale partecipazione sociale.

Le modalità di designazione devono essere identiche e concordate tra tutti gli Enti Pubblici soci, in ogni caso, nel rispetto del criterio di rotazione e mediante voto capitario. Ciascun Ente Pubblico socio designato interviene nel Comitato in persona del suo rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto e rimane in carica per la durata corrispondente al proprio mandato amministrativo, al cessare del quale verrà sostituito dal nuovo rappresentante legale

o delegato, ferma restando la durata del Comitato ai sensi del comma 2.

In caso di mancata partecipazione non giustificata di un Ente Pubblico socio designato reiterata per più di due volte, l'Organo Amministrativo attiverà un meccanismo di sostituzione, cooptando un altro Ente Pubblico socio all'interno della stessa categoria e nel rispetto del principio di rotazione.

4. Il Comitato può dotarsi di un regolamento o di linee guida operative che consentano eventualmente di integrarne la composizione con figure tecniche di ausilio di ciascun rappresentante legale o delegato, in relazione alle specifiche materie da trattare.

5. Il Comitato è convocato dall'Organo Amministrativo con periodicità almeno trimestrale e può chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno della trattazione di specifici argomenti. A ciascun Ente Pubblico socio designato spetta il potere di convocazione del Comitato. Il Comitato è in ogni caso convocato su iniziativa dell'Ente Pubblico socio designato più diligente allorquando ne faccia richiesta anche un solo Ente Pubblico socio rappresentato.

6. Il Comitato ha il potere di formulare proposte, indirizzi e pareri vincolanti sugli atti di gestione ordinaria della società posti all'ordine del giorno delle sedute di cui al comma precedente. Il Comitato ha altresì il potere di formulare azioni correttive della gestione in caso di contrasto con gli indirizzi espressi.

7. Il Comitato esprime altresì pareri preventivi obbligatori e vincolanti in relazione a:

- proposta di piano previsionale di gestione elaborata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;

- indicatori di qualità dei servizi soggetti a specifici standard;

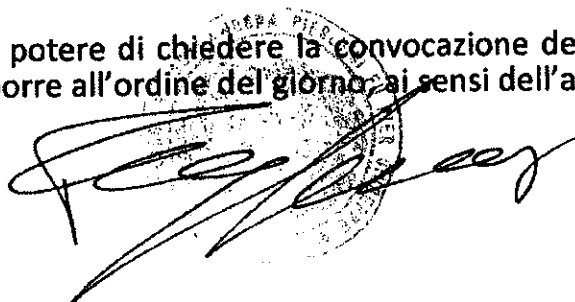
- modalità di svolgimento delle raccolte;

- misure volte al miglioramento dei servizi ed eventuali proposte sanzionatorie.

8. Le proposte, gli indirizzi e i pareri sono resi a maggioranza assoluta degli Enti Pubblici soci designati intervenuti, secondo voto capitaro. In relazione alle materie di cui al precedente comma 6, il parere è reso, in prima convocazione, alla presenza dell'intero Comitato e con il voto capitaro favorevole della maggioranza qualificata (2/3), arrotondata per eccesso e, nelle successive, a maggioranza assoluta degli Enti Pubblici soci designati intervenuti.

9. Gli esiti delle sedute del Comitato constano da sintetici verbali redatti da uno dei presenti e sono trasmessi, anche tramite posta elettronica, a tutti gli Enti Pubblici soci rappresentati.

10. Il Comitato ha altresì il potere di chiedere la convocazione dell'Assemblea e di scegliere gli argomenti da porre all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.



11. Non sono previsti compensi o rimborsi per i componenti del Comitato.

Art. 18

Contratto di servizio e carta della qualità dei servizi

1. Ciascun Ente Pubblico socio esercita un ruolo rilevante sul segmento di gestione relativo al servizio erogato nel proprio territorio mediante:

- la facoltà di integrare lo schema tipo di contratto di servizio e di carta della qualità dei servizi approvati ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, relativamente al servizio da prestare entro il proprio territorio, nei limiti delle risorse da impiegare e dell'organizzazione del servizio, e fatta salva la durata uniforme del servizio;

- la richiesta all'Organo Amministrativo di informazioni relative alla qualità dei servizi erogati e ai disservizi registrati nel proprio territorio;

- la richiesta all'Organo Amministrativo di dati di carattere tecnico-amministrativo in relazione al servizio prestato nel proprio territorio;

- la richiesta all'Organo Amministrativo di analisi relative alle difficoltà di rispetto dei tempi di erogazione dei servizi affidati dall'Ente Pubblico socio.

2. In relazione all'esito delle richieste, all'Ente Pubblico socio è accordato il potere di chiedere la convocazione del Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, nonché la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, e di scegliere gli argomenti da porre all'ordine del giorno, anche al fine di promuovere strumenti correttivi alla gestione sociale ed eventualmente l'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo.

Art. 19

Flussi informativi

1. L'Organo Amministrativo, affinché gli Enti Pubblici soci possano esercitare congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, relaziona agli Enti Pubblici soci due volte l'anno sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici, nonché sull'andamento della gestione della società, attraverso report in cui sono riportati:

a) elenco dei servizi erogati suddivisi per tipologia, con indicazione del beneficiario, del numero degli interventi, del corrispondente valore economico e delle tariffe unitarie applicate;

b) elenco dei servizi erogati con indicazione dei costi per categorie omogenee di attività e dei costi di smaltimento per singolo Ente Pubblico socio;

c) numero delle risorse umane in carico alla società, distinte per tipologia di assunzione e/o collaborazione, qualifica e costo aziendale complessivo;

d) elenco delle nuove assunzioni e/o collaborazioni, delle modalità di selezione e dei principali atti di gestione e organizzazione del personale impiegato;

- e) elenco degli incarichi professionali con indicazione dell'impegno economico;
- f) elenco dei fornitori di beni e servizi, del valore economico della fornitura e della modalità di selezione degli stessi;
- g) eventuali atti di alienazione del patrimonio.

Art. 20 Azioni di auditing

1. Ciascun Ente Pubblico socio esplica una vigilanza diretta sui risultati gestionali della società, anche attraverso specifiche azioni di auditing (verifiche) presso le sedi legale, operativa e/o amministrativa della società e nei luoghi di svolgimento dei servizi affidati.
2. A tal fine, l'Ente Pubblico socio, in persona del rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto, si avvale di personale dipendente della società in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale.
3. L'Organo Amministrativo dovrà partecipare attivamente all'auditing e supportare il team di verifica nelle diverse fasi per garantirne il buon esito.

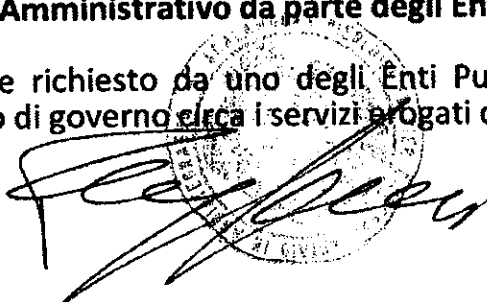
Art. 21 Controllo sulla gestione della società

1. Ciascun Ente Pubblico socio, in persona del rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto, ha diritto di esercitare il controllo sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2476 c.c.
2. A tal fine, ciascun Ente Pubblico socio ha il diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sulla gestione della società e di consultare i libri contabili e i documenti relativi all'amministrazione della società, a semplice richiesta scritta e previa sottoscrizione di impegno di riservatezza nei limiti strumentali agli interessi della società.
3. L'Organo Amministrativo riscontra la richiesta di cui al precedente comma nel termine di trenta giorni.

4. L'utilizzo dei documenti oggetto di consultazione è finalizzato e circoscritto all'esercizio del controllo analogo congiunto.

Art. 22 Audizione dell'Organo Amministrativo da parte degli Enti Pubblici soci

1. L'Organo Amministrativo, ove richiesto da uno degli Enti Pubblici soci, relaziona davanti al competente organo di governo circa i servizi erogati dalla società in favore dell'Ente stesso.



TITOLO V ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23 Organo Amministrativo

1. La Società è di regola amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. In tale ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo Consigliere, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o direttivi in società pubbliche o private, oppure cariche in organi di governo di Pubbliche Amministrazioni e, in ogni caso, possedere requisiti di onorabilità e non incorrere in cause di incompatibilità e inconfiribilità stabilite dalle norme vigenti. In sede di candidatura dovrà essere presentata una proposta di gestione della società.

3. È fatto obbligo ai membri dell'Organo Amministrativo di segnalare tempestivamente all'Assemblea la sopravvenienza di cause che comportino la decadenza dalla carica.

4. L'Organo Amministrativo dura in carica da uno a tre esercizi, secondo deliberazione assembleare, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica. I membri dell'Organo Amministrativo sono rieleggibili, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina, per periodi consecutivi non superiori a dieci esercizi sociali, fatte salve diverse disposizioni di legge.

5. I membri dell'Organo Amministrativo sono revocabili in ogni tempo per giusta causa.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, l'Amministratore Unico è sostituito dal soggetto appositamente individuato dall'Assemblea al momento della nomina dell'Amministratore stesso, purché munito di idonea procura conferitagli in conformità alla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato dall'Assemblea al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione, o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano. Tale carica non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

7. In caso di dimissioni o revoca o di altra causa di impedimento permanente all'esercizio della carica sociale di Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione o Consigliere, l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dall'Ente Pubblico socio più diligente per la nomina del nuovo Amministratore Unico ovvero del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia ancora in carica, per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

8. La cessazione dalla carica, in ogni caso, ha effetto dalla nomina del nuovo Amministratore Unico ovvero del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dalla integrazione del Consiglio di Amministrazione.

9. L'Organo Amministrativo può nominare e revocare istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 24 Divieto di concorrenza

L'Organo Amministrativo è vincolato al dovere di non agire in conflitto di interessi con la società e al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Art. 25 Organo Amministrativo – poteri e compiti in relazione al controllo analogo congiunto

1. All'Organo Amministrativo sono attribuiti poteri necessari all'attuazione dell'oggetto sociale e alla corretta gestione della società, nello stretto rispetto degli indirizzi e degli obiettivi strategici approvati dall'Assemblea e, più in generale, nel rispetto dei vincoli discendenti dal requisito del controllo analogo congiunto.

2 L'Organo Amministrativo è tenuto a collaborare con gli Enti Pubblici soci, anche tramite la comunicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente Statuto, al fine di consentire l'espletamento dei controlli interni sulle società partecipate di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Organo Amministrativo è altresì tenuto a predisporre e trasmettere a tutti gli Enti Pubblici soci una analisi di bilancio trimestrale, con l'indicazione di segnalare eventuali e significativi scostamenti dal piano previsionale di gestione, nonché le operazioni non previste nel piano previsionale di gestione che sono state concertate insieme agli Enti Pubblici soci ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

4. In caso di violazione degli obblighi relativi al controllo analogo congiunto, il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto e l'Assemblea adottano i provvedimenti consequenziali ritenuti opportuni, ivi compresi correttivi alla gestione societaria in caso di scostamento dagli indirizzi vincolanti e azioni di responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo. Rappresentano, in ogni caso, giusta causa di revoca:

- l'inosservanza dei pareri obbligatori e vincolanti formulati dagli Enti Pubblici soci di

cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente Statuto;

- la compromissione dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici soci di cui al Titolo IV del presente Statuto;
- il mancato rispetto del riparto di poteri espressamente riservati ad altri organi sociali;
- la violazione degli adempimenti previsti dal comma terzo del presente articolo.

Art. 26

Atti dell'Organo Amministrativo

Gli atti adottati dall'Organo Amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni devono essere redatti e protocollati con modalità tali da garantirne la tracciabilità e la conservazione presso gli uffici della società, nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti norme in tema di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e amministrazione digitale.

Art. 27

Rappresentanza di fronte a terzi

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché il potere di firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, la rappresentanza della società spetta al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del presente Statuto, fino a che non venga a cessare la causa di assenza o impedimento temporaneo, o fino alla nomina di un nuovo Amministratore Unico, in caso di impedimento permanente, purché munito di idonea procura conferitagli in conformità alla legge.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del presente Statuto, ovvero, al Consigliere più anziano, fino a che non venga a cessare la causa di assenza o impedimento temporaneo, o fino alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento permanente.

Art. 28

Compensi

1. All'Organo Amministrativo è corrisposto un rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della carica sociale e un compenso nella misura e nelle forme deliberate dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico, secondo quanto



previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento economico.

2. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività sociale oppure trattamenti di fine mandato.

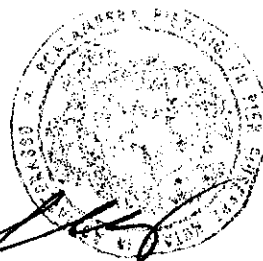
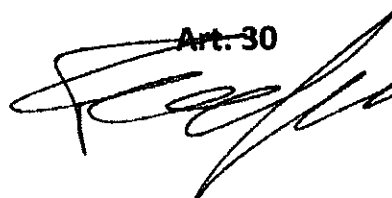
TITOLO VI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 29 Organo di Controllo e Revisione

1. L'Assemblea nomina un Organo di Controllo o un Revisore e ne determina i compensi. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, l'Organo di Controllo è costituito da un solo sindaco.
2. Salva diversa disposizione di legge, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti.
3. In caso di decisione assembleare di nomina del Collegio Sindacale, quest'ultimo è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
4. All'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.
5. Le riunioni, previa convocazione mediante posta elettronica certificata, oppure con qualsiasi altro modo idoneo allo scopo, si svolgono nella sede sociale o altrove nel territorio degli Enti Pubblici soci, anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. All'Organo di Controllo o al Revisore è corrisposto un rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della carica sociale e un compenso nella misura e nelle forme deliberate dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento economico.
7. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività sociale oppure trattamenti di fine mandato.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 30



Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 31 Bilancio della società

1. Alla fine di ogni esercizio sociale verrà redatto ai sensi di legge il bilancio, da sottoporre all'Assemblea ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente Statuto.
2. Nell'ambito dei flussi informativi di cui all'art. 19 del presente Statuto, l'Organo Amministrativo trasmette trimestralmente agli Enti Pubblici soci i seguenti atti e documenti:
 - a) Conto Economico - Analisi Costi e Ricavi;
 - b) Stato Patrimoniale - Analisi Entrate e Uscite – Situazione di Cassa;
 - c) Analisi di bilancio (analitico) comprensivo degli scostamenti dal budget;

Art. 32 Distribuzione degli utili

1. Degli utili netti è accantonata una somma pari al cinque per cento (5%) di essi per la costituzione della riserva legale, sino al raggiungimento del minimo di legge.
2. È costituita altresì, ai fini del rimborso della quota di partecipazione in caso di esercizio del diritto di recesso, liquidazione della quota di partecipazione o esclusione del socio di cui agli articoli 33 e 34 del presente Statuto, una riserva di utili pari al venticinque per cento (25%) di essi, fino a che questa non abbia raggiunto il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale.
3. Gli utili che residuano sono distribuiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione, fatta salva ogni diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO VIII RECESSO – ESCLUSIONE – SCIOGLIMENTO – FORO COMPETENTE

Art. 33 Recesso dei soci e dismissione della quota

1. Il diritto di recesso compete agli Enti Pubblici soci nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 2473 c.c. e nelle ipotesi in cui non hanno consentito alle deliberazioni riguardanti:



- il piano previsionale di gestione;

- l'assunzione di impegni di spesa o di investimento non previsti nel piano previsionale di gestione;

- le modifiche statutarie relative all'esercizio del controllo analogo congiunto di cui al Titolo IV del presente Statuto.

2. Gli Enti Pubblici soci hanno altresì il diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbiano consentito alla decisione di aumento del capitale sociale mediante offerta di cui all'art. 6 del presente Statuto e al trasferimento della quota di capitale sociale ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

3. L'Ente Pubblico socio che intende recedere dalla società per le cause di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ne dà comunicazione alla società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento nel termine di trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso.

4. Il recesso produce effetto con la comunicazione dello stesso alla società. È in ogni caso fatta salva la facoltà per l'Ente Pubblico socio recedente di prorogare il solo affidamento del servizio per il tempo strettamente necessario all'adozione di un nuovo modello gestionale.

5. La determinazione del valore della partecipazione, da liquidarsi entro 180 giorni dalla data di comunicazione del recesso, è effettuata dall'Organo Amministrativo in relazione all'ultimo bilancio chiuso e secondo il disposto del comma 6.

6. Il rimborso è effettuato, decurtato quanto di seguito indicato, in proporzione al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso approvato dall'Assemblea e iscritto nel Registro delle Imprese alla data della comunicazione del recesso (il "Valore di Recesso").

Dal Valore di Recesso devono essere detratte le seguenti voci in proporzione alla percentuale del capitale sociale detenuta dall'Ente Pubblico socio recedente:

- (i) i costi di gestione (utenze, consulenze, manutenzioni, interessi passivi, personale tecnico e amministrativo, oneri diversi di gestione) indicati nell'ultimo bilancio chiuso approvato dall'Assemblea e iscritto nel Registro delle Imprese alla data della comunicazione del recesso;
- (ii) (ii) gli investimenti materiali e immateriali effettuati e non ancora ammortizzati alla data di comunicazione del recesso, per la durata residua di ammortamento e
- (iii) (iii) la marginalità diretta sui contratti attivi e passivi con l'Ente Pubblico socio o con i terzi, al netto dei costi di gestione di cui al precedente punto (i).

Tali criteri di determinazione del valore della quota trovano applicazione anche in caso di dismissione della quota di partecipazione detenuta dall'Ente Pubblico socio ai sensi degli artt. 20 e 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso il valore risultante dall'applicazione dei criteri del presente comma fosse negativo, l'Ente Pubblico socio recedente o dismettente dovrà rimborsare detto valore alla società.

7. Il rimborso della quota avviene mediante acquisizione della stessa da parte degli altri Enti Pubblici soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni; qualora ciò non avvenga, utilizzando la riserva di cui all'art. 32 del presente Statuto o, in mancanza, riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società è posta in liquidazione.

8. In caso di disaccordo circa il valore di liquidazione della partecipazione, l'Ente Pubblico socio recedente ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea con le modalità di cui al precedente comma 3, non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società.

In caso di recesso, il valore è determinato con relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente. L'esperto nominato dal Tribunale dovrà attenersi nella redazione della perizia ai criteri del comma 6.

Il costo della perizia è a carico dell'Ente Pubblico socio recedente. In caso di liquidazione a seguito di dismissione della quota ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 6, la parte più diligente dovrà instaurare la procedura di cui all'art. 696 *bis* c.p.c., e con applicazione dei criteri del comma 6, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 34 Esclusione del socio

1. L'esclusione dell'Ente Pubblico socio è disposta, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche in ipotesi di:

- a) assunzione, da parte di questi, del piano annuale di razionalizzazione della partecipazione detenuta;
- b) mancata sottoscrizione del contratto di servizio;
- c) esercizio del diritto di recesso/risoluzione dal contratto di servizio;
- d) esercizio dei poteri di autotutela in relazione al contratto di servizio.

2. Pervenuta a conoscenza della società notizia del verificarsi di una delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a d) del precedente comma 1, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea delibera in merito all'esclusione dell'Ente Pubblico socio con le maggioranze di legge, dandone tempestiva comunicazione al socio escluso a mezzo posta elettronica certificata.

3. All'esclusione dell'Ente Pubblico socio si applicano i criteri di liquidazione della

quota di cui all'art. 33, comma 6, del presente Statuto con effetti dalla notificazione dell'esclusione secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

La liquidazione all'Ente Pubblico socio escluso, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 2466 c.c., non potrà avvenire per il tramite della riduzione del capitale sociale.

Art. 35 Scioglimento della Società

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, determina i criteri di liquidazione della società e nomina uno o più liquidatori, indicandone poteri e compensi.
3. Salva diversa decisione assembleare, l'Organo di Liquidazione manterrà la medesima forma dell'Organo Amministrativo in carica fino alla data del giorno antecedente la delibera dell'Assemblea in merito alla liquidazione della società.
4. Si applica la disciplina prevista per lo scioglimento delle società di capitali.

Art. 36 Foro competente

Per le controversie tra i soci, il foro esclusivo competente è quello ove ha sede la società.

Art. 37 Norme di rinvio

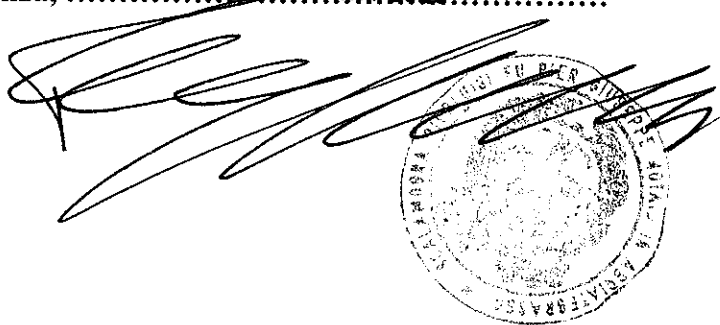
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni e nelle altre leggi disciplinanti le materie e i settori di riferimento.

Giuseppe De Luca



**È copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme,
esistente nei miei atti.**

Dalla mia residenza, 12 MAR. 2026

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The text within the stamp is difficult to read but appears to include "COMUNE DI" and "PROVINCIA DI".

